



AGRICASCINAZZA SOCIETA' AGRICOLA C.F. 06159050969

DISCIPLINARE DI VARIANTE DI CONCESSIONE LO03303482017 DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA

Il presente disciplinare contiene gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua pubblica sotterranea in Comune di Meleti (LO) richiesta da AGRICASCINAZZA SOCIETA' AGRICOLA C.F. 06159050969. L'istanza di variante sostanziale è stata presentata alla Provincia di Lodi in data 18/03/2025 (prot. prov. n. 8996).

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La quantità e l'uso sono esplicitate al punto seguente, per ciascuno dei 2 pozzi.

ART. 2 – LUOGO E MODO DI PRESA DELL'ACQUA

I fabbisogni idrici verranno soddisfatti mediante n. 1 pozzo esistente ed n. 1 nuovo pozzo così caratterizzati:

Pozzo 1 esistente, derivazione già concessa con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lodi n. 534/2018. Uso: irriguo, Comune: Meleti (LO), foglio 5 mappale 70/137, profondità pozzo: 55 m da p.c., filtri: da - 45 m a - 47 m da p.c., diametro colonna: 250 mm, portata media pari a 12,58 l/sec, portata massima pari a 40 l/s, volume annuo pari a 200.000 m3.

Pozzo 2 nuovo, Uso: irriguo, Comune: Meleti (LO), foglio 5 mappale 181, profondità pozzo: 36 m da p.c., filtri: da -11 m a - 35 m da p.c., diametro pozzo: 500 mm, diametro colonna: 315 mm, portata media: 24,3531 l/s, portata massima pari a 50,00 l/s, volume derivabile annuo di 384.000 m3 l/s, terreni da irrigare: Ha 43,8505.

ART. 3– REGOLAZIONE DELLA PORTATA

E' dovuta la presenza di un sistema di misurazione delle portate. Ai fini della misura delle portate sollevate, dovrà essere garantito che la misura dei volumi emunti tramite misuratore di portata venga effettuata con errore massimo del 10% del volume misurato, tarando il contatore con frequenza quinquennale a partire dalla data di rilascio del provvedimento di concessione.

ART. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Sono interamente a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione e ad essa connesse, ivi comprese quelle relative alle esecuzioni dei lavori resi necessari da circostanze sopravvenute per salvaguardare beni o infrastrutture limitrofe e in generale l'ambiente naturale.

Ai sensi dell'art. 19 comma 7) del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006, la concessione è rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare le concessioni in tutto o in parte qualora, a suo insindacabile giudizio, esse risultassero incompatibili con superiori ragioni di interesse pubblico.

La Società concessionaria non potrà accampare pretese od indennizzi di sorta avverso lo sfruttamento delle fonti/sorgenti ricadenti nel bacino sotteso alla derivazione che potranno essere utilizzate dagli Enti Pubblici per uso potabile.

Le concessioni sono accordate entro i limiti di disponibilità delle acque e salvi i diritti di terzi e senza l'obbligo di restituzione delle colature o residui di acque.

La presente concessione potrà essere adeguata al sopravvenire di nuove norme legislative di carattere nazionale e regionale in materia di usi delle acque pubbliche. In tal caso la Provincia valuterà le eventuali modifiche di dettaglio da apportarvi, ovvero la riduzione dei quantitativi posti in concessione, con riferimento sia alla portata massima, sia alla portata media, senza che il concessionario possa accampare pretese o indennizzi di sorta.

ART. 5 – GARANZIE DA OSSERVARSI

In ogni caso il concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ad indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi molestia e pretesa di danni da parte di terzi che si ritenessero danneggiati



AGRICASCINAZZA SOCIETA' AGRICOLA C.F. 06159050969

dall'esercizio della derivazione non rispondente alle regole d'uso.

Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto in essere all'atto dell'assentimento della concessione, che comportino qualsiasi variazione alle opere, i relativi progetti dovranno essere preventivamente approvati dall' Area Tutela ambientale – Pianificazione territoriale della Provincia di Lodi.

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Le camerette e i locali avanzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Le concessioni sono nominali, pertanto non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione da parte dell' Area Tutela ambientale – Pianificazione territoriale della Provincia di Lodi, a seguito di richiesta di subingresso all'Amministrazione Provinciale di Lodi nelle modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. n. 1775/33 nonché dall'art. 31 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006.

Ogni società utente della derivazione s'impegna a comunicare all' Area Tutela ambientale – Pianificazione territoriale della Provincia di Lodi, entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300, 2436, 2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione, ai sensi della determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. 1022/2017, è accordata per un periodo di **anni 20** successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, data dalla quale decorre l'obbligo del pagamento dei canoni.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie. Il rinnovo dovrà essere presentato secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 30 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006.

Ai sensi dell'art. 39 del Regolamento suddetto, al verificarsi dell'estinzione di concessione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 28 e 30 del Regio Decreto n. 1775/1933 in ordine al passaggio in proprietà dello Stato delle opere di derivazione, ovvero in ordine al ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione esercita il diritto di imporre al concessionario la chiusura del pozzo e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 8 – CANONE ANNUO PER USO D'ACQUA PUBBLICA

Il codice identificativo SIPIU della concessione in oggetto è: LO03303482017 della domanda UI_24_00000121266.

Il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, il canone annuo per uso d'acqua pubblica di euro 44,71 (canone minimo uso irriguo), secondo quanto stabilito dall'art. 34 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006 in ragione della quantità d'acqua oggetto della presente concessione e del relativo uso, fatti salvi gli aggiornamenti dei canoni per le utenze di acque pubbliche previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 90 del 25/02/1997, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 36 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006.

Per le concessioni rilasciate in corso d'anno il canone è corrisposto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio intendendosi per intero la frazione di mese con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere corrisposti per intero. In caso di rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

ART. 9 – PAGAMENTI E DEPOSITI

All'atto della firma del presente Atto il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze,

AGRICASCINAZZA SOCIETA' AGRICOLA C.F. 06159050969

di aver effettuato:

- il pagamento del contributo idrografico;
- il pagamento di idonea cauzione pari a Euro 250,00 così come previsto dall'art. 19 del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006;

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe, etc.

ART. 10 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente Atto Unilaterale d'Obbligo/Disciplinare di Concessione, il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Regio Decreto n. 1775/1933, del Regolamento della Regione Lombardia n. 2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n.152/2006, Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/09/1996), la vivibilità dell'ambiente, la flora e la fauna acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. E' facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e applicare a carico del Concessionario inadempiente provvedimenti restrittivi nei termini di Legge.

ART. 11 – VIGILANZA

L'Amministrazione concedente avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti. Il concessionario sarà perciò tenuto:

- a) ad eseguire, a sue spese, le constatazioni e le misurazioni che l'Amministrazione concedente riterrà necessarie fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura ed i dispositivi che saranno richiesti dalla stessa, anche per il monitoraggio della falda;
- b) a permettere il libero accesso al personale dell'Amministrazione concedente o di altri Enti incaricati negli impianti relativi alla concessione;
- c) ad agevolare tutte le verifiche e le ispezioni che l'Amministrazione concedente o altri Enti incaricati del controllo intendano effettuare in qualunque tempo sulla derivazione concessa.

Per le spese generali di controllo il concessionario è tenuto, se richiesto dall'Amministrazione concedente, ad effettuare gli appositi versamenti previsti dall'art. 225 del R.D. n. 1775/1933.

Lodi, 24/07/2026

IL CONCEDENTE

Provincia di Lodi

Il Dirigente

Ing. Michela Binda

Michela Binda

IL CONCESSIONARIO

[Signature]



24/07/2018
Processo (LO) n. 99
di N° 99 Serie 3 con € 200,00
()
di cui € per trascr.
IL DIRETTORE



Per Delega del Direttore Provinciale di Lodi

Bella Gora

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPLO UT CODOGNO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 99
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 14/07/2026 REGISTRATO IL 24/07/2026
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000099

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: GTTPRM72E24F205P GATTONI PIETRO MARIA
 ID. TELEMATICO: TMV26L000099000UC

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 92514470159
 2 - 06159050969

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
 N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
 1 001 - 1001 CONCESSIONE DI USO ECCEZIONALE DI UN BENE DEMANIALE
 VALORE DICHIARATO : 894,20
 DANTI CAUSA SOGGETTI: 1
 AVENTI CAUSA SOGGETTI: 2



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LODI

UFFICIO TERRITORIALE DI: CODOGNO

Registrazione di Atto Privato

Il 24/07/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TMV , serie 3 , numero 99

data di stipula: 14/07/2026

ident.vo telematico: TMV26L000099000UC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GTTPRM72E24F205P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	CONCESSIONE DI USO ECCEZIONALE DI UN BENE DEMANIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92514470159	06159050969			
-------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24